

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "S. MARIA DELLA STRADA ODV"



Art. 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi degli art. 32, 33, 34 e 35 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, una Associazione di Volontariato a contenuto e struttura democratica, denominata: S. MARIA DELLA STRADA ODV.

ALLEGATO A ALL'ATTO REGISTRATO
IN MESSINA, ADDI 05/01/2016
N. 1375 SERIE 3

Art. 2

Sede legale

L'Associazione ha sede in Messina, Vill. Galati S. Anna – Via Comunale nr. 1.

Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati.

LIADDETO
GENOVESE FRANCESCO (*)
Membro del Direttorio Provinciale
Prov. di Messina

Art. 4

Finalità ed attività di interesse generale

L'Associazione, che non ha fini di lucro è costituita esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si propone di rispondere alle necessità dell'Uomo più emarginato, economicamente, socialmente, culturalmente, più esposto alle insidie ed ai danni indelebili di mali fisici e morali, provvedendo all'accoglienza umana e civile dell'Uomo sin dal concepimento, dell'Uomo infermo, dell'Uomo solo, comunque sradicato dal contesto familiare e territoriale, in stato di degrado per postumi di malattia, per età avanzata, per stato di indigenza, di gravi crisi esistenziali, in particolari condizioni quali quelle del possibile sbandò giovanile, di conflitti intrafamiliari, di separazioni coniugali, di scelte controverse, di gestazione e maternità difficili.

A tal fine l'Associazione di Volontariato opera nelle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 c. 1) lett.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;





- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'attività dell'Associazione si potrà avvalere dell'ausilio di:

- 1) CENTRI DI ACCOGLIENZA per persone di ambo i sessi senza fissa dimora, quali ad esempio:
dimessi a seguito della legge 180 dagli ospedali psichiatrici; alcolizzati; ex detenuti; anziani soli in difficoltà; giovani con traumi familiari; immigrati senza lavoro; giovani di ambo i sessi in rotta con la famiglia; giovani sbandati di passaggio; donne gestanti in difficoltà; donne con minori, senza alloggio perché sfrattate, in via di separazione coniugale o altro grave impedimento per la propria sistemazione abitativa.
- 2) CASE FAMIGLIA che accolgano per lunghi periodi o a tempo indefinito barboni, etilisti, tossicodipendenti, vagabondi, malati mentali, stranieri, di ambo i sessi, assicurando interventi personalizzati di assistenza, recupero psicosociale e reinserimento lavorativo.
Per la gestione dei suddetti Centri polivalenti l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni volontarie e personali dei soci.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l'associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n. 117/17.

L'attività dell'Associazione si svolgerà prevalentemente nell'ambito delle attività della Caritas diocesana.

L'Associazione si propone anche, nel pieno rispetto della vigente normativa, di promuovere e finanziare lo sviluppo di cooperative sociali ed associazioni con fini analoghi.

Art. 5

Volontari e dipendenti

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Come stabilito dall'art. 33 c. 1 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

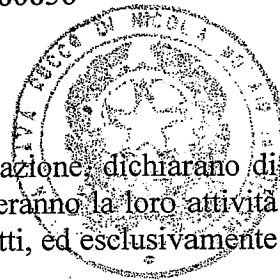
Art. 6

Soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli che sono intervenuti all'atto costitutivo.



Sono soci ordinari coloro i quali, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, dichiarano di accettarle e di osservare tutte le previsioni contenute nello Statuto, e presteranno la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La domanda di ammissione è accettata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, se prevista dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci che siano in regola con i versamenti delle quote sociali, ove previste, hanno diritto a:

- partecipare alle elezioni;
- frequentare la sede sociale;
- partecipare alle adunanze, manifestazioni, gite ed alle altre attività proposte dall'Associazione e di volta in volta stabilite;
- votare, ogniqualvolta necessario. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, il regolamento e le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione emana per disciplinare l'attività dell'Associazione.

I soci sono tenuti a versare le eventuali quote annuali nei modi, nei termini e nella misura all'uopo stabilita da apposito regolamento.

Tutte le prestazioni fornite dei soci sono a titolo gratuito.

Art. 8

Decadenza degli associati

La qualità di socio si perde per decesso, morosità, dimissioni o indegnità rispetto alle finalità dell'Associazione previste dal presente statuto.

L'indegnità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che vuole cessare di far parte dell'Associazione deve inviare al Presidente una lettera di dimissioni. Le dimissioni hanno effetto dal 1° gennaio successivo.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei soci;

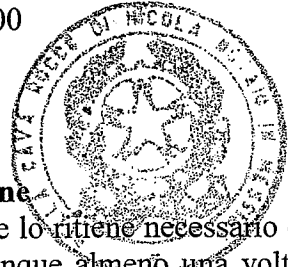
Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche sociali sono gratuite. Possono essere previsti rimborsi spese, purché documentate. Alla scadenza del mandato il consiglio di Amministrazione rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo delle cariche sociali.





Art. 11

Funzioni e compiti del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri; comunque almeno una volta l'anno. Provvede alla redazione del bilancio annuale.

Il Consiglio di Amministrazione compila il regolamento ed il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12

Presidente e Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Segretario assicura le funzioni di amministrazione generale dell'Associazione ed in particolare:

- redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- cura le convocazioni delle assemblee nella forma prevista;
- è responsabile dei documenti custoditi.

Art. 13

Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto ed è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno. Essa può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, quando questi lo ritenga necessario, oppure quando almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto ne faccia richiesta scritta con apposito ordine del giorno.

L'avviso deve essere diramato a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea delibera in seduta ordinaria su:

- elezione del Consiglio di Amministrazione;
- approvazione di direttive per l'attività dell'Associazione;
- approvazione del bilancio consuntivo;
- determinazione delle quote sociali.

L'Assemblea straordinaria decide su:

- modifiche dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le delibere sono validamente adottate con il voto favorevole di metà più uno dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i due terzi degli associati e a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 14

Libri sociali obbligatori

L'Associazione, in conformità all'art. 15 CTS, dovrà tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;



- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 15

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi annuali versati dai soci, ove previsto;
- dai beni acquistati dall'Associazione;
- da eventuali contributi elargiti da privati o da Enti pubblici;
- dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 4;
- da eventuali lasciti testamentari;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio medesimo.

Tale patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 8 c. 1 CTS.

Inoltre, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, come previsto dall'art. 8 c. 2 CTS.

Art. 16

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 17

Bilancio

L'Associazione deve redigere ogni anno il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dall'andamento economico e gestionale dell'ente.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comune denominate inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 13 CTS, fissati attualmente a € 300.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e sarà predisposto in conformità alla modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Tale documento deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione della società entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci che lo devono approvare con la maggioranza dei voti.

L'Associazione dovrà depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 18

Scioglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza previste nel precedente art. 13.



In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il suo patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, come stabilito dall'art. 9 CTS.

Art. 19
Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Messina, 19/10/2024

Il segretario

Il Presidente

